PROCESSO CIVILE TELEMATICO PROCEDIMENTI PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: CRITERI DI VISIBILITA' E COMUNICAZIONI

Indicazioni sull'accesso al fascicolo informatico avanti il Tribunale di Milano

1) Chi può avere accesso al fascicolo?

L'unico soggetto che può visionare integralmente il fascicolo, salvo eventuali atti secretati, è l'amministratore di sostegno nominato fino alla sua eventuale revoca o sostituzione.

Se il soggetto nominato è avvocato potrà visionare il fascicolo direttamente da Consolle Avvocato® utilizzando la maschera "Consultazione registri live!" effettuando una ricerca tra i propri fascicoli personali.

2) Può visionare il fascicolo informatico l'eventuale avvocato in qualità di difensore di parte ricorrente o di altra parte?

L'avvocato del ricorrente ha accesso al fascicolo solo fino al momento del giuramento dell'amministratore di sostegno nominato.

È altresì possibile per il difensore autenticare il decreto di nomina ed il verbale di giuramento presente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012.

3) Può visionare il fascicolo l'eventuale avvocato di cui si avvale l'amministratore di sostegno nominato?

L'accesso al fascicolo viene riservato esclusivamente al soggetto nominato amministratore di sostegno e <u>non</u> al suo eventuale avvocato.

L'eventuale difensore dell'amministratore di sostegno può essere associato al fascicolo solo su espressa autorizzazione del Giudice Tutelare a seguito di apposita istanza. Si ricorda che il procuratore non è obbligatorio per i procedimenti di amministrazione di sostegno, laddove l'amministratore intenda avvalersi delle competenze tecniche di un legale, salvo diversa autorizzazione del Giudice Tutelare, le spese sono a carico dell'amministratore.

4) E' possibile riceve le comunicazioni e/o notificazioni a mezzo PEC da parte della Cancelleria?

Premesso che la comunicazione/notificazione non è prevista per tutti gli eventi della procedura, salvo nei casi in cui venga disposta dal Giudice Tutelare, riceve regolarmente le comunicazioni sull'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi l'avvocato amministratore di sostegno, nonché l'avvocato del ricorrente fino al momento del giuramento dell'amministratore di sostegno.

Si ricorda che è possibile anche per la persona fisica non professionista, pertanto non dotata di un indirizzo PEC risultante da un pubblico elenco, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

Sportello PCT - Ordine Avvocati Milano Tel: 02.54121683 dal lunedì al venerdì h. 9.00-13.00 Mail: infopct@ordineavvocatimilano.it Servizio FAST HELP DESK AVVOCATI riservato esclusivamente agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Milano https://ordini.remote-help.it:4333/milano/